

## **Violenza contro le donne Pillole di diritto**

Con l'espressione **violenza di genere** si indicano tutte quelle forme di violenza maschile **-psicologica, fisica, sessuale -** che colpiscono le donne in quanto donne, costituendo non solo una discriminazione ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani.

**Solo con il nuovo diritto di famiglia è stata disposta, nel 1975, l'abolizione dell'autorità maritale e nel 1981 sono scomparsi il delitto d'onore** (che riduceva in modo molto significativo le pene per chi provocava la morte della "coniuge, della figlia o della sorella" come reazione alla scoperta di una relazione illegittima o di un altro comportamento che recasse "*offesa all'onore suo o della sua famiglia*") e il **matrimonio riparatore**, che consentiva allo stupratore di estinguere il reato sposando la propria vittima.

Nel **1996** è stata ridefinita la violenza sessuale da "reato contro la morale e il buon costume" a "**reato contro la persona e contro la libertà individuale**".

Nel **2001** il Parlamento ha approvato **l'allontanamento del familiare violento** e introdotto misure di protezione sociale per le donne che subiscono violenza.

Nel **2009** sono arrivati **strumenti concreti di repressione contro gli atti persecutori** (il cosiddetto stalking). Nel 2013 è stata recepita la **Convenzione di Istanbul** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Agli obblighi imposti dalla Convenzione ha dato attuazione il **decreto anti-femminicidio** che, sempre nel 2013, ha introdotto una serie di misure sia di carattere preventivo che repressivo.

Con **femminicidio** si intende ogni omicidio nel quale il genere femminile della vittima è causa essenziale e movente del crimine stesso: la vittima è uccisa in quanto donna. La legge italiana non prevede una definizione di femminicidio, né quindi una autonoma fattispecie di reato. Il femminicidio è punito come ogni altro omicidio; l'unica differenza è rappresentata dalle tutele assicurate ai figli delle donne assassinate in ambito familiare.

La legge riconosce **tutele processuali e economiche ai figli - sia minorenni che maggiorenni, se economicamente non autosufficienti - delle donne assassinate** da:

- il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
- il partner dell'unione civile, anche se l'unione è cessata;
- una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Per "**violenza domestica**" si intendono gli atti non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (articolo 3, comma 1 del decreto-legge femminicidio -d.l. n. 93/2013).

## **Misure di prevenzione**

Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. La normativa vigente contempla un insieme di misure di prevenzione a carattere amministrativo e giurisdizionale. Con riguardo ai reati di violenza di genere e domestica, il decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia) prevede che possono essere applicate misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di stalking (art. 612-bis c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).

**Misure cautelari e braccialetto elettronico** L'articolo 275-bis c.p.p. prevede la possibilità per il giudice che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari (fin da subito o in sostituzione della custodia in carcere), di "prescrivere" procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» nella disponibilità della polizia giudiziaria. Si tratta del c.d. braccialetto elettronico (o analogo strumento) inserito nella disciplina codicistica dal decreto-legge n. 341 del 2000, nell'ambito di un più ampio intervento normativo concernente la materia della libertà personale. Ai sensi dell'articolo 275-bis c.p.p., quindi, ogni qualvolta lo ritenga «necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto», il Giudice che dispone la misura degli arresti domiciliari di cui all'art. 284 c.p.p., può **prevedere il controllo del soggetto in custodia domestica tramite l'utilizzo dei suddetti strumenti elettronici.**

**Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (c.d. "revenge porn"). L'art. 612-ter c.p., introdotto dall'art. 10 della L. 69/2019, sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata: se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il reato è punibile a querela della persona offesa. La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi, può essere rimessa solo processualmente. Il reato è perseguibile d'ufficio se ricorre l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, nonché se il fatto è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio.